



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AREA TECNICA SETTORE 03
(Decreto Sindacale n°1 del 05.01.2016)

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE E RIMMISSIONE IN PRISTINO

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.l.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27

COMUNE DI SUCCIVO (CE)
000576 20.01.16
CAT.....CLASS.....FASC.....

ORDINANZA n. 3 del 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO altresì l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTO il verbale del tecnico comunale e del Comandante della P.M., acquisito al protocollo comunale n.8597 del 13.11.2015, dal quale si rileva che, in località via G. Costa n°14 Succivo, il sig Giardinetto, Armando nato a Napoli il 10.11.1981 ed ivi residente alla via G. Costa n. 14, ha realizzato le seguenti opere abusive, (come da foto allegate al predetto verbale):

"Realizzazione di una sopraelevazione costituita da un piccolo appartamento con copertura a falde inclinate con le seguenti caratteristiche:

- manufatto costituito da muratura portante in celloblok, poggiate sul solaio di copertura originariamente terrazzo a servizio dell'appartamento sito al piano secondo (particella 5308 sub 15 foglio 5, avente le dimensioni di circa mq 54,00 di altezza media mt. 2,90 e per una volumetria di mc. 15,60, l'elemento edilizio è stato realizzato con solaio ordito da travi legno, con sovrastante copertura a falde inclinate del tipo prefabbricato Isotec.

- Inoltre lo stesso si presenta intonacato e tinteggiato, con vani di aperture forniti di contro telaio in ferro zincato, il manufatto è munito di impianto elettrico sottotraccia e di impianto idraulico.

- All'atto del sopralluogo i lavori risultavano fermi ma gli stessi appaiono di recentissima fattura ed in corso di esecuzione.

RILEVATO che opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. c) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale, altresì modificando sagoma e prospetti del fabbricato preesistente e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio.

CONSIDERATO che il manufatto edilizio realizzato è parte integrante di un fabbricato che insiste su di un'area vincolata a P.E.F.P. "legge n°167 del 18/4/1962 e che lo stesso fabbricato denominato Bioclimatico è stato oggetto di convenzione n° 4/07 del 23/04/2007 e che nelle **CONDIZIONI GENERALI** del Permesso a Costruire n° 43/07 del 21/12/2007 al comma 8 è trascritto:

E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

CONSIDERATO che la comunicazione di sospensione lavori e di contestuale avvio del procedimento per l'emissione dell'ordinanza di demolizione è stata regolarmente notificata in data 23/12/2015 con prot. 9757, che il sig. Giardinetto Armando in data 30/12/2015 prot. 9936 ha presentato osservazioni all'avvio del procedimento e che le stesse sono state ritenute non meritevoli in quanto le opere edilizie realizzate non si identificano in tettoia aperta bensì consistono nella realizzazione di un piccolo appartamento di mq. 54,00, composto da cucina tinello/solotto e w.c. per una volumetria complessiva di mc. 156,60 realizzato con strutture portanti in legno e copertura con solaio prefabbricato del tipo Isotec, in violazione della convenzione n°4/2007 e delle condizioni generali del P.D.C. n° 43/07 ove al comma 8 è prescritto che **"E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni combinate dalla legge"**.

Inoltre le opere realizzate violano la normativa antisismica per mancata denuncia ai sensi della legge 1086/71, legge n° 64/74 e D.P.R. n° 380/01 artt. 93 e 65.

ACCERTATO che le opere in contestazione sono state realizzate dopo il 31 marzo 2003, e pertanto al di fuori dei limiti temporali per l'ammissione alla sanatoria straordinaria stabiliti dalle leggi nn. 47/85, 724/96 e 326/03;

ACCERTATO altresì che le stesse sono dotate di autonomia strutturale ed è tecnicamente possibile la loro demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi;

ACCERTATO infine che le stesse non risultano funzionalmente completate;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

-VISTO il P.R.G., le N.T.A. ed il R.E.C. vigente;

-VISTO la legge n°1086 del 1971

-VISTO l'art. 27 del D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato dall'art 32 commi 44 e 45 del D.L. n° 269 del 30/09/03 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24/11/2003 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

ORDINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Al sig. Giardinetto Armando di demolire le opere abusive realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

- **Sig. Giardinetto Armando nato a Napoli il 10.11.1981 res. alla via G. Costa n. 14 Succivo (CE)**
- **Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta -, via C. Battisti n°30, 81100 Caserta;**
- **Regione Campania – Settore Urbanistica Napoli – Centro Direzionale Isola A/6 piano 10°, Napoli;**
- **Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli Nord ,Castello Aragonese piazza Trieste e Trento 81031 Aversa ;**
- **Stazione Carabinieri di Sant'Arpino, via A. Volta n°1, 81030 Sant'Arpino (CE);**
- **Al Comando di Polizia Municipale, P.zza IV Novembre n°8, 81030 Succivo (CE).**

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entr 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla casa Comunale 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Raffaele Bonanno